Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 10 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
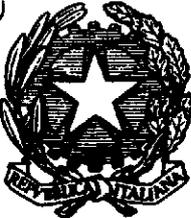
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETI MINISTERIALI 5 dicembre 1991.

Finanziamenti alle province di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia e ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Bologna di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Emilia Romagna, firmata il 21 febbraio 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Bologna;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Emilia Romagna, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Emilia Romagna, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Emilia Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Emilia Romagna, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come

specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.154 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.846 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 274

ALLEGATO 1

A. 1 DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia di Bologna	Censimento delle emissioni in atmosfera da sorgenti fisse e mobili nell'area metropolitana di Bologna. Attivazione di una sperimentazione di monitoraggio del rumore nell'area urbana di Bologna. Interventi urgenti di adeguamento della rete di controllo della qualità dell'aria nell'area metropolitana di Bologna. (Programma strategico recupero della qualità urbana).	2.500
2	Comune di Bologna	Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da impianti di riscaldamento in immobili comunali di Bologna. Controllo automatico degli autoveicoli nelle zone a traffico limitato nell'area urbana di Bologna. Sviluppo di mezzi a trazione elettrica per il trasporto pubblico nell'area urbana di Bologna. (Programma strategico recupero della qualità urbana).	7.500
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Provincia di Bologna	Censimento delle emissioni in atmosfera da sorgenti fisse e mobili nell'area metropolitana di Bologna. Attivazione di una sperimentazione di monitoraggio del rumore nell'area urbana di Bologna. Interventi urgenti di adeguamento della rete di controllo della qualità dell'aria nell'area metropolitana di Bologna. (Programma strategico recupero della qualità urbana).	2.500
2	Comune di Bologna	Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da impianti di riscaldamento in immobili comunali di Bologna. Controllo automatico degli autoveicoli nelle zone a traffico limitato nell'area urbana di Bologna. Sviluppo di mezzi a trazione elettrica per il trasporto pubblico nell'area urbana di Bologna. (Programma strategico recupero della qualità urbana).	7.500
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	In fase di attuazione e controllo del programma puntualizzare l'iniziativa concernente il controllo automatico dell'accesso di autoveicoli nelle zone a traffico limitato.

92A0026

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Firenze di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Toscana, firmata il 12 aprile 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'arca metropolitana di Firenze;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Toscana, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Toscana, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica,

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Toscana, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.090 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.090 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.153.289 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.846.711 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 277

ALLEGATO 1

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia di Firenze	Sistema di controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare nell'area metropolitana fiorentina.	2.450
2	Provincia di Firenze	Sviluppo di un sistema informativo per emissioni inquinanti dell'aria e realizzazione dell'inventario per l'area metropolitana di Firenze.	1.500
3	Comune di Firenze	Studio e definizione di un sistema di verde urbano finalizzato alla limitazione degli effetti prodotti dall'inquinamento atmosferico con esempi attuativi in aree urbane tipologicamente differenziate.	2.444
4	Comune di Firenze	Tramvia del Parco delle Cascine.	2.583
5	Comune di Firenze	Struttura della rete di monitoraggio-inquinamento e traffico - Restituzione delle informazioni con cartelli a messaggio variabile.	1.023
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	Nulla da rilevare.
3	Nulla da rilevare.
4	Nulla da rilevare.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire il dettaglio dei costi di rilevamento.

92A0028

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Genova di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Liguria, firmata il 4 aprile 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Genova;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Liguria, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Liguria, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Liguria, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un costo

globale di lire 16.100 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 8.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 8.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 2.523 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 5.477 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 275

ALLEGATO 1

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia di Genova	Rete di monitoraggio atmosferico nel centro urbano di Genova.	2.000
2	Provincia di Genova	Rete di monitoraggio e primi interventi per la limitazione dell'inquinamento acustico nel centro urbano di Genova.	1.000
3	Comune di Genova	Reintroduzione del servizio filoviario nel centro urbano di Genova (1ª fase).	5.000
		TOTALE	**8.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Provincia di Genova	Rete di monitoraggio atmosferico nel centro urbano di Genova.	2.000
2	Provincia di Genova	Rete di monitoraggio e primi interventi per la limitazione dell'inquinamento acustico nel centro urbano di Genova.	1.000
3	Comune di Genova	Reintroduzione del servizio filoviario nel centro urbano di Genova (1ª fase).	5.000
		TOTALE	**8.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	In fase di attuazione e di controllo del programma dovranno essere specificate le caratteristiche delle barriere fonoassorbenti; il sistema di acquisizione dati dovrà consentire la memorizzazione del valore di punta e del valore medio dei dati più significativi.
3	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario indicare le opere che verranno eseguite.

92A0029

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Milano di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Lombardia, firmata l'8 aprile 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal Presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Milano;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Lombardia, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Lombardia, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Lombardia, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto per un costo globale di lire 13.166 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 8.458 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla Regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al

presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 8.458 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 2.667.653 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 5.790.347 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 278

ALLEGATO 1

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Milano	Realizzazione impianti di verde protettivo lungo i corsi d'acqua.	4.424
2			
3			
4	Provincia di Milano	Sistema di monitoraggio del rumore areoporto di Linate.	1.100
5	Comune di Milano	Intervento di risanamento atmosferico-acustico e fluidificazione del traffico: risanamento delle aree comprese o intreressate dalla cintura ferroviaria di Milano.	2.934
		TOTALE	**8.458**

ALLEGATO 2

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	Nulla da rilevare.
3	Nulla da rilevare.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento alla componente tecnica e dei costi.
5	In fase di attuazione e controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento alla componente tecnica e dei costi.

92A0030

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune di Catania e al comune e alla provincia di Palermo di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Sicilia, firmata l'8 agosto 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nelle aree metropolitane di Palermo e Catania;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Sicilia, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Sicilia, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Sicilia, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla Regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del CIPE 3 agosto 1990, di approvazione del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.153 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.847 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 279

ALLEGATO 1

DISIA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Comune di Catania	Sistema interventi diagnostici e tecnici ai fini del risparmio e del miglioramento delle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico.	1.603
2	Comune di Palermo	Piano per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico nell'area urbana di Palermo mediante rete di stazioni fisse e centro di raccolta, elaborazione e restituzione dati.	4.147
3	Provincia di Palermo	Censimento fonti inquinamento atmosferico.	4.250
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Catania	Sistema interventi diagnostici e tecnici ai fini del risparmio e del miglioramento delle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico.	1.603
2	Comune di Palermo	Piano per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico nell'area urbana di Palermo mediante rete di stazioni fisse e centro di raccolta, elaborazione e restituzione dati.	4.147
3	Provincia di Palermo	Censimento fonti inquinamento atmosferico.	4.250
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento al quadro dei costi.
2	Deve inoltre essere fornita una adeguata descrizione del piano del quale il progetto costituisce stralcio.
3	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento al quadro dei costi.

92A0027

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Roma di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Lazio, firmata il 16 maggio 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere CIPE, gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris/91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Roma;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Lazio, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera CIPE 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Lazio, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Lazio, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla Regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del CIPE 3 agosto 1990, di approvazione del Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.153 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.847 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 281

ALLEGATO 1

A. 1 DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Amministrazione Provinciale Roma	Censimento fonti di inquinamento atmosferico con istituzione sistema informativo provinciale.	1.620
2	Comune di Roma	Monitoraggio ambientale e regolazione del traffico.	4.190
3	Comune di Roma	Prevenzione e contenimento emissioni all'atmosfera di inquinamenti mediante la realizzazione di interventi relativi alla fluidificazione del traffico veicolare.	4.190
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Amministrazione Provinciale Roma	Censimento fonti di inquinamento atmosferico con istituzione sistema informativo provinciale.	1.620
2	Comune di Roma	Monitoraggio ambientale e regolazione del traffico.	4.190
3	Comune di Roma	Prevenzione e contenimento emissioni all'atmosfera di inquinamenti mediante la realizzazione di interventi relativi alla fluidificazione del traffico veicolare.	4.190
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	Nulla da rilevare.
3	In fase di attuazione e controllo del programma è necessario verificare il coordinamento dei sistemi e della metodologia impiegati con quelli previsti nel progetto 108 e con quelli già operativi.

92A0032

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Torino di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 agosto 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Piemonte, firmata il 16 febbraio 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris/91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Torino;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Piemonte, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Piemonte, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Piemonte, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un costo globale di lire 14.095,3 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla Regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del CIPE 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.154 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.846 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 276

ALLEGATO 1

A. 1 DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia di Torino	Sistema di rilevamento della qualità dell'aria nell'area metropolitana torinese.	5.461,8
2	Comune di Torino	Ambiente e traffico a Torino. Sistema di osservazione e controllo dell'inquinamento da traffico.	7.060
3	Provincia di Torino	Inquinamento acustico da traffico. Indagine sull'area metropolitana torinese.	672
4	Comune di Torino	Mezzi leggeri ad impatto nullo.	901,5
		TOTALE	**14.095,3**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Provincia di Torino	Sistema di rilevamento della qualità dell'aria nell'area metropolitana torinese.	4.861,8
2	Comune di Torino	Ambiente e traffico a Torino. Sistema di osservazione e controllo dell'inquinamento da traffico.	3.674,7
3	Provincia di Torino	Inquinamento acustico da traffico. Indagine sull'area metropolitana torinese.	562
4	Comune di Torino	Mezzi leggeri ad impatto nullo.	901,5
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario individuare chiaramente le opere che verranno realizzate.
2	È necessario definire puntualmente le altre fonti di finanziamento.
3	Nulla da rilevare.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario specificare dettagliatamente i costi di trasformazione dei mezzi.

92A0033

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Venezia di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Veneto, firmata il 9 maggio 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris/91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Venezia;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Veneto, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Veneto, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Veneto, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un imposto complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.154 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.846 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 280

ALLEGATO 1

A. 1 DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia di Venezia	Censimento delle fonti di inquinamento atmosferico.	2.000
2	Provincia di Venezia	Rilevazione di inquinamento atmosferico.	2.000
3	Comune di Venezia	Sistemi di prevenzione e contenimento delle emissioni nell'atmosfera di inquinanti mediante la realizzazione di interventi relativi alla fluidificazione del traffico e interconnessione delle reti.	3.500
4	Comune di Venezia	Rilevamento e contenimento delle emissioni acustiche in comune di Venezia.	500
5	Provincia di Venezia	Interventi di disinquinamento atmosferico ed acustico su tangenziale Ovest Mestre.	2.000
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Provincia di Venezia	Censimento delle fonti di inquinamento atmosferico.	2.000
2	Provincia di Venezia	Rilevazione di inquinamento atmosferico.	2.000
3	Comune di Venezia	Fluidificazione del traffico e interconnessione delle reti.	3.500
4	Comune di Venezia	Rilevamento e contenimento delle emissioni acustiche in comune di Venezia.	500
5	Provincia di Venezia	Interventi di disinquinamento atmosferico ed acustico su tangenziale Ovest Mestre.	2.000
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Vanno dettagliati gli aspetti relativi alle stime ed ai modelli impiegati.
2	In fase di attuazione e di controllo è necessario garantire il coordinamento con il progetto n. 1.
3	Nulla da rilevare.
4	Nulla da rilevare.
5	Nulla da rilevare.

92A0034

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune di Bari di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Puglia, firmata il 29 ottobre 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris./91 del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Bari;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Puglia, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Puglia, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Puglia, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.153 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.847 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 273

ALLEGATO 1

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Comune di Bari	Ripristino della linea filoviaria Carbonaro Staz. C.le di Bari.	3.800
2	Comune di Bari	Centralizzazione mediante elaborazione della rete di impianti semaforici della città di Bari.	3.600
3	Comune di Bari	Rilevazione dei dati di inquinamento acustico ed interventi di contenimento con batterie verdi fonoassorbenti nella città di Bari.	2.600
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Bari	Ripristino della linea filoviaria Carbonaro Staz. C.le di Bari.	3.800
2	Comune di Bari	Centralizzazione mediante elaborazione della rete di impianti semaforici della città di Bari.	3.600
3	Comune di Bari	Rilevazione dei dati di inquinamento acustico ed interventi di contenimento con batterie verdi fonoassorbenti nella città di Bari.	2.600
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare
2	Nulla da rilevare
3	Nulla da rilevare

92A0025

DECRETO 5 dicembre 1991.

Finanziamento al comune e alla provincia di Napoli di progetti di disinquinamento atmosferico ed acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;

Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede — tra l'altro — che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;

Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991;

Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi è quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali;

Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, così come particolarmente definito nella tabella 3/*A* della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990;

Vista l'intesa programmatica con la regione Campania, firmata il 3 dicembre 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA;

Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89;

Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico-scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 1390/Comm. del 4 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Napoli;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Campania, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera CIPE 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;

Considerata pertanto l'urgente necessità di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalità e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Campania, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica;

Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Campania, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 2.

Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalità indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed è autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle relative somme.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonché alla Regione interessata.

2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformità degli interventi così come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonché alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarità emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotterà le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986.

2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 5.

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potrà determinare le ulteriori modalità di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformità a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvederà impegnando la somma complessiva di lire 10.000 milioni, a valere sulle disponibilità del cap. 7711 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente esercizio finanziario 1991, di cui quanto a lire 3.153 milioni, in conto esercizio finanziario 1989 e quanto a lire 6.847 milioni, in conto residui esercizio finanziario 1990.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 272

ALLEGATO 1

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Comune di Napoli	Schermo antirumore tangenziale di Napoli.	6.000
2	Comune di Napoli	Sistema informatico telematico per la salvaguardia e la difesa dall'inquinamento acustico.	3.000
3	Comune di Napoli	Studio per la fluidificazione del traffico per il disinquinamento acustico ed atmosferico.	1.000
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 2

DISIA
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Napoli	Schermo antirumore tangenziale di Napoli.	6.000
2	Comune di Napoli	Sistema informatico telematico per la salvaguardia e la difesa dall'inquinamento acustico.	3.000
3	Comune di Napoli	Studio per la fluidificazione del traffico per il disinquinamento acustico ed atmosferico.	1.000
		TOTALE	**10.000**

ALLEGATO 3

DISIA
INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento alla componente tecnica ed ai costi.
2	Il quadro dei costi e/o il piano finanziario devono essere coerenti con la richiesta di finanziamento. In fase di attuazione e controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento alla componente tecnica ed ai costi.
3	In fase di attuazione e controllo del programma è necessario definire puntualmente la configurazione progettuale con particolare riferimento alla componente tecnica ed ai costi.

92A0031

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651314) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 0 7 1 9 2 *

L. 2.600